



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI OFFERTA FORMATIVA

A.A. 2026/2027

*Parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 12 maggio 2026
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 maggio 2026*

Questo Ateneo ha da tempo avviato un importante lavoro di sensibilizzazione ai fini del contrasto agli stereotipi di genere. In quest'ottica si è deciso di dare maggiore visibilità linguistica alle differenze. Laddove in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, è usato il maschile, la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

INDICE

Premessa	<i>pag. 3</i>
 Capo I – Requisiti per l’istituzione e l’attivazione dei Corsi di studio	
1. Istituzione e attivazione dei corsi di studio e modifica degli ordinamenti didattici	<i>pag. 4</i>
2. Requisiti di numerosità dei docenti di riferimento necessari per l’attivazione dei corsi di studio	<i>pag. 4</i>
3. Requisiti necessari per la copertura degli insegnamenti con docenti inquadrati nei relativi Settori Scientifico Disciplinari (SSD)/Gruppi Scientifico Disciplinari (GSD)	<i>pag. 7</i>
4. Copertura dei SSD/GSD	<i>pag. 8</i>
5. Limiti di utilizzo della docenza a contratto	<i>pag. 8</i>
6. Numerosità di riferimento studenti per l’attivazione dei corsi di studio	<i>pag. 8</i>
7. Struttura dei corsi di insegnamento	<i>pag. 9</i>
8. Conoscenza minima obbligatoria della lingua inglese per i laureati di I e di II livello	<i>pag. 10</i>
9. Crediti riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse	<i>pag. 10</i>
10. Riconoscimento di CFU per gli studenti in trasferimento	<i>pag. 11</i>
11. Obiettivi e crediti formativi della prova finale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale	<i>pag. 11</i>
12. Attività di ricerca a supporto dei corsi di laurea magistrale	<i>pag. 12</i>
13. Limiti alla mutuaione nei corsi di laurea magistrale di attività formative previste nei corsi di laurea	<i>pag. 12</i>
14. Flessibilità dell’offerta formativa	<i>pag. 12</i>
15. Modalità di erogazione dei corsi di studio	<i>pag. 13</i>
16. Piani di studio individuali e mobilità nazionale	<i>pag. 15</i>
17. Corsi di laurea a orientamento professionale	<i>pag. 16</i>
 Capo II – Accesso ai Corsi di studio	
1. Conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico	<i>pag. 17</i>
2. Requisiti curriculari per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale	<i>pag. 17</i>
3. Verifica della adeguatezza della personale preparazione per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale	<i>pag. 18</i>
4. Esonero dalla verifica della personale preparazione	<i>pag. 18</i>
5. Termini per l’esame dei requisiti curriculari, per le prove di ammissione e per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale	<i>pag. 19</i>
6. Contemporanea iscrizione a due corsi di studio	<i>pag. 19</i>

Capo III – Impegno dei docenti

1. Definizione delle tipologie di attività didattica	<i>pag. 21</i>
2. Ore di didattica frontale per ogni CFU	<i>pag. 22</i>
3. Obbligo didattico dei Professori di I e II fascia	<i>pag. 22</i>
4. Attività didattica dei Ricercatori	<i>pag. 24</i>
5. Corsi di insegnamento attribuiti ai titolari di assegni di ricerca	<i>pag. 25</i>
6. Attività didattica di supporto e collaborazione consentita ai Dottorandi, agli Specializzandi, ai Titolari di borse di ricerca, di assegni di ricerca e di incarichi post-doc	<i>pag. 25</i>
7. Attività didattica del Personale Tecnico-Amministrativo	<i>pag. 26</i>
8. Modalità di affidamento di insegnamenti e moduli curriculari previsti dalla programmazione didattica	<i>pag. 26</i>
9. Altri obblighi dei docenti	<i>pag. 27</i>
10. Attività di formazione e aggiornamento dei docenti	<i>pag. 28</i>
11. Numerosità minima degli iscritti per l'attivazione degli insegnamenti	<i>pag. 28</i>
12. Disposizioni generali	<i>pag. 28</i>

PREMESSA

Il presente Atto di Indirizzo in materia di Offerta Formativa rappresenta un documento di riferimento per le strutture dell'Ateneo coinvolte nel processo di progettazione e programmazione didattica annuale, suggerendo le norme da osservare per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio (CdS), nonché per l'attribuzione e la programmazione delle attività didattiche dei docenti, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e delle competenze interne all'Ateneo, nell'ottica della sostenibilità dell'offerta formativa.

La programmazione dell'offerta formativa è un processo complesso che deve tenere conto del fatto che i CdS, già attivi o di nuova istituzione, devono essere gestiti nel pieno rispetto dei requisiti di qualità previsti dall'agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), come esplicitato nei requisiti del sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione - Accredimento) e nelle relative Linee Guida

(<https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/modello-ava3/strumenti-di-supporto/>), nonché nelle Linee Guida predisposte dall'Ateneo per l'Assicurazione della Qualità.

Di seguito vengono riportate indicazioni per quanto riguarda:

- I. Requisiti per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio
- II. Accesso ai Corsi di studio
- III. Impegno dei docenti.

Capo I. Requisiti per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio

1. Istituzione e attivazione dei Corsi di studio e modifica degli ordinamenti didattici

1. La progettazione di un nuovo Corso di Studio (CdS) è un processo complesso che fa parte dell'Assicurazione della Qualità nella didattica e deve fare riferimento ai documenti che vengono definiti e/o aggiornati dal MUR, dall'ANVUR e dal CUN:

- Decreti e Disposizioni del MUR per la predisposizione dell'Offerta Formativa;
- Linee Guida ANVUR per l'Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari;
- Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici del CUN;
- Linee Guida e/o indicazioni operative predisposte dall'Ateneo per l'Assicurazione della Qualità.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel caso in cui il progetto di ordinamento didattico del nuovo corso di studio preveda settori scientifico disciplinari (SSD) già presenti in altri corsi di studio afferenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo, il Comitato Ordinatore, con il coordinamento del Delegato del Rettore alla Didattica, deve sentire i Direttori dei Dipartimenti interessati. Questi ultimi devono essere consultati anche in caso di modifica degli ordinamenti didattici qualora si intendano inserire SSD presenti in altri corsi di studio.

2. La revisione dell'offerta formativa avviene con cadenza annuale e, in caso di disattivazione di un corso di studio, è comunque garantita agli studenti iscritti la possibilità di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinata la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

2. Requisiti di numerosità dei docenti di riferimento necessari per l'attivazione dei corsi di studio¹

1. Annualmente, ai fini dell'attivazione dei corsi di studio², i Dipartimenti nominano, su proposta dei Direttori, sentiti gli interessati, i docenti di riferimento da computare ai fini del rispetto del necessario requisito di numerosità dei docenti in numero non inferiore a quelli indicati nella *Tabella 1*.

2. Ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato una sola volta con peso pari a 1 o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio.

3. Nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:

- a) Professori di I e II fascia;
- b) Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento delle Università italiane, Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3 della Legge 240/10.

¹ All. A D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021.

² L'attivazione dei corsi di studio viene annualmente ridefinita attraverso l'inserimento dei corsi stessi nella banca dati SUA-CdS. Ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi di studio, sono fatti salvi i requisiti previsti per l'Assicurazione della qualità.

c) Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge 240/10, con Università anche straniere ed enti pubblici di ricerca (art. 3 c. 1 del D.M. n. 24786 del 27 novembre 2012)³;

d) Professori a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, della Legge 230/05, con incarichi di durata triennale;

4. I docenti a contratto ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 possono essere conteggiati entro il limite massimo di $\frac{1}{2}$ della quota della docenza di riferimento non riservata ai professori di I e II fascia.

I docenti a contratto, nonché i docenti di cui alle lettere c), d), possono contribuire ai requisiti di docenza nel limite di $\frac{1}{3}$ del totale dei docenti di riferimento.

5. Per i corsi di studio internazionali per i quali è previsto il rilascio del titolo doppio o congiunto per tutti gli studenti iscritti, possono contribuire ai requisiti di docenza, fino al limite di $\frac{1}{2}$, i docenti appartenenti a università straniere.

6. Ai fini del rispetto dei requisiti di docenza, almeno il 50% dei docenti di riferimento deve afferire a Gruppi Scientifico Disciplinari corrispondenti ai settori scientifico disciplinari di base o caratterizzanti del corso, riportati nel quadro della didattica programmata della SUA-CdS.

7. Al fine del rispetto del requisito di premialità, per l'individuazione della docenza di riferimento si raccomanda di prediligere docenti appartenenti a SSD indicati tra le attività di base e caratterizzanti dell'ordinamento didattico.

8. Nel caso di corsi di studio in contitolarità, la nomina dei docenti di riferimento computati ai fini dell'attivazione, compete a tutti Dipartimenti interessati.

³ Docenti in convenzione con Enti di Ricerca, come previsto dall'art. 3 c. 1 del D.M. 27 novembre 2012 n. 24786: "Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dai decreti attuativi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, i ricercatori di ruolo degli enti di ricerca possono essere conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta presso l'Ateneo; agli stessi fini i professori e i ricercatori universitari che svolgono l'attività in base alle convenzioni di cui all'art. 1, sono conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta presso l'Ateneo".

Tabella 1 – Numero minimo di docenti di riferimento per ogni corso di studio con modalità di erogazione convenzionale o mista⁴

Tipologia dei corsi	Numero minimo di docenti di riferimento	Comprensivo numerosità studenti (*)
Corsi di Laurea	9 Docenti di cui: •almeno 5 Professori a <i>t.i.</i>	$D_{tot} = D_r \times (1+W)^5$
Corsi di Laurea Magistrale	6 Docenti di cui: •almeno 4 Professori a <i>t.i.</i>	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$
Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze per la formazione primaria	10 Docenti di cui •almeno 5 Professori a <i>t.i.</i>	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	15 Docenti di cui: •almeno 8 Professori a <i>t.i.</i>	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	18 Docenti di cui: •almeno 10 Professori a <i>t.i.</i>	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$
Corsi di Laurea in Servizio sociale	5 Docenti di cui: •almeno 3 Professori a <i>t.i.</i>	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$
Corsi di Laurea delle professioni sanitarie, Corsi di Laurea a orientamento professionale⁶	4 Docenti di cui: •almeno 2 Professori a <i>t.i.</i> •almeno 5 Figure specialistiche aggiuntive ⁷	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$
Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie	3 Docenti di cui: •almeno 1 professore a <i>t.i.</i> •almeno 3 figure specialistiche aggiuntive ⁷	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$

t.i. = tempo indeterminato

(*) D_{tot} = numero di docenti di riferimento necessari;

D_r = numero di docenti di riferimento;

W = Numero studenti/Numerosità Massima della Classe–1 se n. studenti > numerosità massima;

$W = 0$, se numero di n. studenti ≤ Numerosità massima della Classe.

⁴ D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 All. A punto 1. In questa tabella sono riportati solo i requisiti relativi ai docenti. Per le numerosità delle figure specialistiche richieste per alcune tipologie di CdS vedere All. A punto 3, D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021.

⁵ Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui allegato D del D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 il numero dei docenti di riferimento (D_r) e quello delle figure specialistiche aggiuntive viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base a questa formula, aumentando la quota minima prevista per i professori di I e II fascia nell'ambito dei docenti di riferimento.

⁶ L'All. A D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 prevede che i docenti delle classi L-P01, L-P02, L-P03 possono essere utilizzati anche per le attività laboratoriali (art. 3, comma 2 del D.M. n. 446/2020).

⁷ All. A D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021: con il termine figure specialistiche aggiuntive si fa riferimento alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza secondo quanto definito dall'ANVUR e impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti, di tirocinio e laboratoriali.

Per il computo del “numero di studenti” si fa riferimento:

- per i corsi già accreditati, che hanno completato almeno un ciclo di studi, al valore il più basso tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce l’offerta formativa da attivare;
- per i nuovi corsi di studio di cui si propone l’accreditamento e per i corsi che ancora non hanno completato almeno un ciclo di studi, alle numerosità massime riportate nella successiva Tabella 3;
- per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito dal Ministero agli atenei⁸;
- per i corsi a numero programmato a livello locale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno definito dall’Ateneo⁸.

Esempio di calcolo del requisito aggiuntivo per numerosità studenti (Corso di Laurea)

Numerosità massima della Classe = 230

Numero di iscritti al primo anno = 250

$(250/230 - 1) = 0,086$

$9 \times (1+0,086) = 9,774 = 10$

3. Requisiti necessari per la copertura degli insegnamenti con docenti inquadrati nei relativi Settori Scientifico Disciplinari (SSD)/Gruppi Scientifico Disciplinari (GSD)

1. Per ogni corso di studio di cui è proposta l’attivazione è necessario che gli insegnamenti previsti nel regolamento didattico siano coperti di norma con docenti dell’Ateneo - ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni fra gli atenei interessati - per un numero di crediti formativi non inferiore ai valori riportati nella successiva *Tabella 2*⁹.

Ogni docente di riferimento deve avere l’incarico didattico di almeno un’attività formativa nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio, sia nel proprio che in altri atenei¹⁰.

2. Per le lauree magistrali in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria almeno il 50% degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono affidati a professori e ricercatori di ruolo. Sono escluse dal calcolo del 50% le attività di tirocinio. Per le lauree e le lauree magistrali delle professioni sanitarie almeno il 50% degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono affidati a professori e ricercatori di ruolo¹¹. Sono escluse dal calcolo del 50% le attività di tirocinio e le attività formative “Altre”¹².

⁸ D.D. 22 novembre 2021, n. 2711, All. 2.

⁹ La Tabella 2 rappresenta i requisiti richiesti per i soli CdS attivati ai sensi dei DDMM 16 marzo 2007, DM 8 gennaio 2009, DI 19 febbraio 2009. I DDMM 1648 e 1649 del 19 dicembre 2023, di revisione delle classi di laurea e di laurea magistrale, non contengono più questa previsione.

¹⁰ D.M.14 ottobre 2021, n. 1154, All. A lett. b).

¹¹ Il 50% degli insegnamenti deve intendersi soddisfatto con la presenza di almeno un professore o ricercatore di ruolo nell’insegnamento ovvero nella metà degli insegnamenti (17-18 per le Lauree e 8-9 per le Lauree magistrali).

¹² Art. 2 comma 2, D.I. 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”; art. 2 comma 2, D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Delibera n. 3 S.A. del 10 maggio 2010.

Tabella 2 – Copertura minima degli insegnamenti con docenti di ruolo inquadrati nei relativi SSD/GSD

Corsi di studio	Copertura minima degli insegnamenti con docenti di ruolo
Lauree	90 CFU
Lauree per le professioni sanitarie	[180 CFU – (CFU tirocinio + CFU altre)] : 2
Lauree Magistrali	60 CFU
Lauree Magistrali delle professioni sanitarie	[120 CFU – (CFU tirocinio + CFU altre)] : 2
Lauree Magistrali di durata pari a 5 anni	150 CFU
Laurea Magistrale in Medicina e chirurgia	(360 CFU – CFU tirocinio) : 2
Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria	(360 CFU – CFU tirocinio) : 2

4. Copertura dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD)/Gruppi Scientifico Disciplinari (GSD)

1. Per la copertura dei settori scientifico disciplinari vale quanto riportato all'articolo 2 punti 6 e 7.

5. Limiti di utilizzo della docenza a contratto

1. Per ogni corso di studio proposto dovrà essere indicata l'eventuale prevista utilizzazione di docenza a contratto, specificando le competenze dei docenti che si intendono impegnare.

2. La percentuale di copertura per contratto degli insegnamenti attivati nelle attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative dovrà comunque non eccedere il 25% del totale dei relativi CFU.

3. Per le classi dei corsi di studio per le professioni sanitarie si applica la specifica normativa nazionale.

4. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.¹³

5. I docenti a contratto ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 possono essere conteggiati come di riferimento entro il limite massimo di cui all'articolo 2 punto 4.

6. Al fine di ottimizzare le risorse di docenza, anche in funzione del raggiungimento degli indicatori ministeriali, si rimanda al Capo III, articolo 3.

6. Numerosità di riferimento studenti per l'attivazione¹⁴ dei corsi di studio

1. Nella definizione dell'offerta formativa e della docenza minima necessaria i Dipartimenti devono tener conto della numerosità standard di riferimento prevista per ogni classe afferente alle 3 aree disciplinari individuata dal D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 (*Tabella 3*). È tuttavia consentito, prima dell'incremento della docenza minima necessaria, l'iscrizione di un maggior numero di studenti entro il limite delle numerosità massime indicate nella *Tabella 3*.

¹³ L. 30 dicembre 2010, n. 240 art. 23 c. 1.

¹⁴ D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154.

Tabella 3 - Numerosità di riferimento e massima di studenti iscritti al primo anno suddivisa per aree

Tipologia di corsi di studio	Area A Medico sanitaria	Area B Scientifico-tecnologica	Area C Umanistico-sociale
Laurea	N. Rif. 50 N. Max 75	B1- B2 N. Rif. 75 N. Max B1: 100 B2: 180	C1-C2 N. Rif. 100 N. Max C1: 200 C2: 250
Laurea a orientamento professionale	N. Rif. 75 N. Max 100		
Laurea magistrale	N. Rif. 50 N. Max 50	B1-B2 N. Rif. 65 N. Max B1: 65 B2: 80	N. Rif. 80 N. Max 100
Laurea magistrale ciclo unico	N. Rif. 50 N. Max 60	N. Rif. 75 N. Max 100	N. Rif. 100 N. Max 230

7. Struttura dei corsi di insegnamento

1. Nel regolamento didattico del corso di studio viene riportato l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

2. Al fine di evitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività formative a ciascun insegnamento attivato deve essere attribuito un congruo numero intero di crediti formativi.

In ciascun corso di studio è previsto in totale un numero di esami di profitto non superiore a: 20 per le lauree, 12 per le lauree magistrali, 30 per le lauree magistrali a ciclo unico quinquennali, 36 per le lauree magistrali a ciclo unico esennali¹⁵, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, ferma restando la salvaguardia del buon andamento delle carriere degli studenti e il loro accesso al Diritto allo Studio Universitario.

In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva dell'esame di profitto dello studente.

Ai fini del conteggio vanno considerate le attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) autonomamente scelte dallo studente, nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti attivate dall'Ateneo. Considerata la possibile varietà e non omogeneità quanto a CFU corrispondenti, gli esami o valutazioni finali relativi a tali insegnamenti sono conteggiati in numero pari a 1¹⁶ nel computo complessivo del numero massimo di esami per tipologia di corso di studio.

¹⁵ DD.MM 19 dicembre 2023, n.1648 e n. 1649; D.M 6 giugno 2023, n. 96; FAQ OFF MUR 9 febbraio 2024, n. 1.

¹⁶ D.M. 26 luglio 2007, n. 386.

8. Conoscenza minima obbligatoria della lingua inglese per i laureati di I e di II livello

1. Gli obiettivi formativi specifici dei corsi di studio dovranno esplicitamente indicare i livelli di competenze linguistiche che i laureati dovranno acquisire al termine del percorso di studi secondo quanto stabilito dal quadro comune di riferimento per le lingue del Consiglio di Europa.

2. I laureati di primo livello dovranno comunque acquisire una conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B1. Il conseguimento del livello B1 nella lingua inglese dovrà essere verificato mediante certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o equipollente idoneità rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo e comporterà il riconoscimento di 3 CFU.

3. I laureati di secondo livello dovranno comunque acquisire la conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B2 in almeno una delle quattro competenze (espressione scritta; espressione orale; comprensione alla lettura; comprensione all'ascolto), con riferimento anche al lessico specialistico. Per l'insegnamento del lessico specialistico i Dipartimenti potranno provvedere ad organizzare appositi corsi integrativi a quelli svolti dal Centro Linguistico di Ateneo. Il conseguimento del livello B2 nelle competenze richieste per la lingua inglese sarà comunque verificato mediante certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o equipollente idoneità rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale erogati in lingua italiana definiranno il numero di CFU attribuiti all'apprendimento della lingua inglese in misura coerente con le competenze richieste e, in ogni caso, in misura non inferiore a 3.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico dovranno attribuire all'apprendimento della lingua inglese un numero complessivo di CFU coerente con le competenze richieste in uscita e, in ogni caso, non inferiore a 6.

5. Negli ordinamenti didattici dei corsi di studio erogati in lingua inglese si raccomanda di prevedere, nelle "Ulteriori conoscenze linguistiche", un range di CFU da destinare all'apprendimento della lingua italiana per gli studenti stranieri.

9. Crediti riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse

1. Negli ordinamenti didattici dei corsi di studio dovrà essere esplicitamente indicato il numero massimo di crediti formativi riconoscibili per conoscenze, competenze e abilità professionali pregresse, inclusi meriti sportivi in discipline riconosciute dai Comitati olimpico e paralimpico nazionali, nonché attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di CFU riconoscibili non potrà comunque essere superiore a 48 CFU per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e a 24 CFU per i corsi di laurea magistrale¹⁷. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze certificate e dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente¹⁸.

2. Il riconoscimento è condizionato alla valutazione di coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio da parte delle strutture didattiche competenti.

3. Non potranno essere riconosciuti crediti formativi per conoscenze acquisite nell'ambito di attività di orientamento svolte dai Dipartimenti e destinate agli studenti delle scuole secondarie, essendo tali attività finalizzate al consolidamento delle competenze all'ingresso.

¹⁷ D.M. 4 luglio 2024, n. 931

¹⁸ L. 22 ottobre 2004, n. 240, art. 14 comma 1 e D.M. 4 luglio 2024, n. 931.

10. Riconoscimento di CFU per gli studenti in trasferimento

1. Per favorire una maggiore ed effettiva mobilità degli studenti, le strutture didattiche sono invitate a prevedere criteri che consentano il riconoscimento dei CFU nei passaggi tra corsi di studio nella misura maggiore possibile e comunque in misura normalmente superiore al minimo stabilito dai decreti ministeriali, in particolare quando il trasferimento sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe e quando si tratti di CFU pertinenti ai medesimi settori disciplinari¹⁹.
2. Ai fini del riconoscimento si dovrà tener conto non tanto della puntuale corrispondenza dei contenuti delle attività formative quanto della loro equipollenza e della coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio ed eventualmente anche della effettiva preparazione dello studente accertata mediante colloqui individuali.
3. Per gli studenti provenienti da università estere, il riconoscimento dei CFU deve basarsi sulla valutazione delle competenze e conoscenze effettivamente acquisite, che possono non equivalere ai CFU dell'università di provenienza.

11. Obiettivi e crediti formativi della prova finale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale

1. Alla prova finale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale deve essere riconosciuto il ruolo di importante di occasione formativa individuale a completamento del percorso di studio dello studente. I CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della stessa e della relativa attività formativa personale devono essere chiaramente indicati nei regolamenti didattici dei corsi di studio e devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio.
2. La prova finale dei corsi di laurea si conclude in presenza, in seduta pubblica. Alla prova finale della laurea devono essere attribuiti almeno 3 CFU. Il punteggio di merito della prova finale dei corsi di laurea deve tener conto in misura prevalente della qualità dell'intero percorso di studi svolto dallo studente²⁰.
3. La prova finale dei corsi di laurea magistrale, che si svolge in presenza, in seduta pubblica, consiste sempre nella discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Essa deve verificare che il laureato magistrale abbia acquisito una conoscenza avanzata nel proprio campo di studi, che gli consenta di elaborare e/o di applicare idee originali, mediante una comprensione sistematica e criticamente consapevole; che abbia la capacità di applicare le conoscenze acquisite e di risolvere problemi relativi a tematiche innovative del proprio campo di studi, inserite in un contesto interdisciplinare; che abbia la

¹⁹ DM.MM. 19 dicembre 2023, n. 1648 e n. 1649, art. 3, rispettivamente commi 11 e 12: "...Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19". Cfr. anche D.M. 386/2007, par. 1.5, lettera a): "Per favorire una maggiore e più effettiva mobilità degli studenti ... *omissis*... si individuano come azioni da attuare: a) l'adozione anche sulla base di accordi tra università di modalità di riconoscimento dei CFU nei passaggi fra corsi di studio nella misura maggiore possibile e comunque in misura normalmente e notevolmente superiore al minimo stabilito dai decreti ministeriali, in particolare quando si tratti di CFU pertinenti ai medesimi settori disciplinari".

²⁰ Descrittori dei titoli di studio ("descrittori di Dublino") per il primo ciclo, CUN 14 novembre 2007, Allegato A. Cfr. anche D.M. 26 luglio 2007, n. 386, par. 3, cpv. i "Dovrebbe comunque risultare condivisa la prassi che le commissioni preposte alle prove finali esprimano valutazioni riferite all'intero percorso di studi, i cui criteri potrebbero essere la coerenza fra obiettivi formativi e obiettivi professionali, la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale".

capacità di esporre con chiarezza e di argomentare efficacemente in forma scritta e orale²¹. Alla prova finale della laurea magistrale devono essere attribuiti almeno 12 CFU.

4. Il punteggio di merito, inteso come incremento rispetto alla media ponderata dei voti ottenuti negli esami di profitto, deve tener conto in misura prevalente della qualità del lavoro svolto e del percorso di studi e deve essere proporzionato ai CFU attribuiti alla prova finale. Si raccomanda di garantire un'adeguata valutazione in uscita della qualità degli studenti, attribuendo fino ad un massimo di 5 punti per i corsi di laurea, fino ad un massimo di 8 punti per i corsi di laurea magistrale e a ciclo unico. I punti aggiuntivi premiali possono essere attribuiti primariamente in quegli ambiti che portano ad un miglioramento della performance del CdS e dell'Ateneo (internazionalizzazione e velocizzazione delle carriere) e comunque si raccomanda fino a un massimo di 3 punti.

5. Sono fatte salve le specificità dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie²² e dei corsi di laurea e laurea magistrale abilitanti²³.

12. Attività di ricerca a supporto dei corsi di laurea magistrale

1. Per i corsi di laurea magistrale, l'Ateneo incoraggia la previsione di curricula specificamente dedicati alla formazione per la ricerca o per le alte professioni che includano competenze particolarmente avanzate o abilità di ricerca, quando siano presenti nell'Ateneo dottorati attivi nella stessa area o esistano specifiche convenzioni con dottorati di altri atenei italiani o esteri.

13. Limiti alla mutuazione nei corsi di laurea magistrale di attività formative previste nei corsi di laurea

1. Al fine di assicurare una qualità della didattica coerente con gli obiettivi di formazione avanzata propri dei corsi di laurea magistrale, nei relativi regolamenti didattici devono essere evitate le mutuazioni di insegnamenti e di altre attività formative attivate per i corsi di laurea. Tuttavia, al fine di favorire l'interdisciplinarietà della formazione, è fatta eccezione per insegnamenti e attività formative appartenenti a SSD/GSD di aree disciplinari diverse per i quali nel corso di laurea magistrale siano richieste conoscenze di base analoghe a quelle richieste dal corso di laurea da cui si mutua l'insegnamento. In tutti questi casi, la proposta di mutuazione, adeguatamente motivata e corredata dal parere favorevole del Dipartimento di riferimento del corso di laurea da cui si mutua l'insegnamento, deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Senato Accademico. Ulteriori indicazioni sul tema mutuazioni sono delineate nel Capo III art. 15.

14. Flessibilità dell'offerta formativa

1. La normativa consente l'inserimento negli ambiti relativi alle attività di base e caratterizzanti di ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalla tabella della classe del corso di studi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe.

²¹ Descrittori dei titoli di studio ("descrittori di Dublino") per il secondo ciclo, CUN 14 novembre 2007, Allegato A. Cfr. anche D.M. 386/2007, par. 3, cpv. i: "Per la laurea magistrale i CFU da attribuire [alla prova finale] dovrebbero essere notevolmente superiori a quelli previsti per la laurea, con un punteggio di merito adeguato alla qualità del lavoro svolto, fermo restando che la tesi di laurea magistrale deve comunque essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore."

²² D.I. 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009.

²³ DD.II. 5 luglio 2022, n. 651 e n. 653; D.M. 10 ottobre 2022, n. 1147

Questo è possibile al momento dell'istituzione di un nuovo corso di studio o con la modifica dell'ordinamento didattico dei corsi di studio già accreditati²⁴.

Devono in ogni caso essere riservate alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle per le lauree e le lauree magistrali almeno il 40%, (ovvero 72 CFU per le lauree) o il 30% (ovvero 36 CFU per le lauree magistrali) dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Sono escluse da questa possibilità:

- le lauree: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Difesa e sicurezza, L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3 e L-SNT/4 relative alle professioni sanitarie; L-P01, L-P02 e L-P03.

- le lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e Sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale;
- i corsi di studio interclasse e la LMG/01 Giurisprudenza.

2. Per consentire una maggiore flessibilità dei percorsi di studio, gli ordinamenti didattici devono limitarsi a prevedere il numero dei CFU assegnati complessivamente alle attività affini e integrative, che vengono invece definite nel regolamento didattico del corso di studio, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del percorso formativo.

Nelle attività affini o integrative è opportuno prevedere attività formative relative a SSD/GSD non previsti per le attività di base e caratterizzanti, come definite dai decreti ministeriali di determinazione delle classi di laurea e delle classi di laurea magistrale, per favorire una formazione multi e inter-disciplinare dello studente. Resta ferma la possibilità di inserire settori scientifico disciplinari presenti nelle attività di base e caratterizzanti, se questo consente un miglior conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studio.

Le attività formative affini e integrative possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari etc, purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio²⁵.

15. Modalità di erogazione dei corsi di studio

1. Il DM 6 dicembre 2024, n. 1835 disciplina le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accreditamento.

In particolare, il richiamato Decreto offre una definizione generale di didattica a distanza, stabilendo che le attività formative erogate a distanza devono basarsi sull'uso della rete per la fruizione dei materiali e sull'interattività costante con docenti, tutor e altri studenti. È richiesto l'impiego di dispositivi digitali (PC o tablet) e il percorso deve essere caratterizzato da un'elevata indipendenza da vincoli fisici e/o di orario.

2. Le attività formative erogate a distanza devono possedere determinate caratteristiche che garantiscano la fruibilità e qualità della didattica²⁶. I contenuti didattici devono essere standard, interoperabili e personalizzabili, con un monitoraggio continuo dell'apprendimento tramite tracciamento e frequenti momenti di valutazione e autovalutazione. L'organizzazione didattica deve valorizzare la multimedialità, l'interattività (sia con i materiali che umana) e

²⁴ D.M. 6 giugno 2023, n. 96.

²⁵ D.M. 3 febbraio 2021, n. 133; nota MUR del 6 aprile 2021 n. 9612.

²⁶ D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835, Linee guida per l'offerta formativa a distanza, art. 2.

l'adattività, intesa come possibilità di personalizzare i percorsi in base alle performance dell'utente.

3. I corsi di studio possono erogare le attività formative previste dai relativi piani di studio mediante didattica in presenza o online. Sulla base della modalità di erogazione della didattica e alla percentuale di tale modalità sul totale dei CFU previsti per il conseguimento del titolo, vengono individuate quattro tipologie²⁷ di Classi di corsi di Studio come di seguito dettagliati in tabella.

Modalità di erogazione	Definizione ex D.M. del 6 dicembre 2024, n. 1835	Quota modalità telematica
Classi di corsi di studio convenzionali	Corsi erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono, per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio, una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, <i>in misura non superiore ad un terzo del totale.</i>	lauree, lauree magistrali, lauree magistrali CU: max CFU = (tot CFU per conseguimento titolo - CFU per laboratorio e tirocinio)/3
Classi di corsi di studio con modalità mista (<i>Blended</i>)	Corsi di studio che prevedono, per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio, l'erogazione con modalità telematiche di una quota delle attività formative, <i>comunque non superiore ai due terzi.</i>	lauree, lauree magistrali, lauree magistrali CU: max CFU = (tot CFU per conseguimento titolo - CFU per laboratorio e tirocinio)/3X2
Classi di corsi di studio prevalentemente a distanza	Corsi di studio erogati con modalità telematiche, <i>in misura superiore ai due terzi delle attività formative.</i>	lauree: > di 120 CFU lauree magistrali: > di 80 CFU lauree magistrali CU: > di 200/240 CFU
Classi di corsi di studio integralmente a distanza	In tali corsi <i>tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche.</i>	lauree = 180 CFU lauree magistrali = 120 CFU lauree magistrali CU = 300/360 CFU

4. Il citato DM individua i corsi di studio che possono essere erogati esclusivamente in modalità di erogazione convenzionale, ovvero:

L-17 Scienze dell'Architettura, LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, LM-41 Medicina e Chirurgia, LM-42 Medicina Veterinaria, LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria, alle classi di laurea e laurea magistrale nelle Professioni Sanitarie (L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3, L-SNT/4, LM-SNT/1, LM-SNT/2, LM-SNT/3, LM-SNT/4), alla LM-85 bis Scienze della formazione primaria, e alle classi di laurea a orientamento professionale L-P01, L-P02, e L-P03.

5. Ribadito il valore della didattica in presenza e tenuto conto delle singole esigenze organizzative dei corsi di studio, in caso di erogazione della didattica online in modalità sincrona, si raccomanda di prediligere la trasmissione dalle aule universitarie, per mantenere le possibilità di interazione tra discenti e docenti nonché consentire comunque la fruizione anche da parte degli studenti e delle studentesse che possono non avere una strumentazione tecnologica idonea. La modalità on line rappresenta dunque un ampliamento delle possibilità di fruizione

6. La variazione della tipologia comporta la modifica dell'ordinamento didattico del corso di studio.

²⁷ D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835, Linee guida per l'offerta formativa a distanza, art. 3.

16. Piani di studio individuali e mobilità nazionale

1. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione²⁸.

2. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente²⁹.

3. Nell'ambito delle attività formative volte a promuovere l'acquisizione di competenze trasversali, utili sia dal punto di vista personale che lavorativo, e al fine di favorire la partecipazione degli studenti ai vari organi di gestione (Comitato per la Didattica, Commissione Paritetica Docenti – Studenti, Consiglio di Dipartimento, Consiglio Studentesco, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio Territoriale degli Studenti, Nucleo di Valutazione e Presidio della Qualità di Ateneo) è possibile riconoscere a tale partecipazione fino ad un massimo di 3 CFU nell'ambito delle "Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro", ricomprese nella tipologia delle "Ulteriori attività formative³⁰", ove prevista tale tipologia di attività formative. I Comitati per la Didattica dei CdS stabiliscono i criteri con cui attribuire i CFU, in considerazione dell'impegno temporale e della continuità della partecipazione, esplicitando in forma scritta quanto definito. Tale impegno dello studente può essere riconosciuto anche con l'attribuzione di Open Badge, certificazioni digitali che attestano un portfolio di competenze acquisite, riconosciuto da parte di enti e imprese. Non possono essere riconosciuti in tal senso punteggi aggiuntivi in sede di prova finale. Agli studenti iscritti a CdS che non prevedano l'attribuzione di CFU riconducibili a "Ulteriori attività formative", per la partecipazione ai vari organi di gestione possono essere riconosciuti CFU in esubero.

4. I CFU di cui al precedente punto possono essere riconosciuti nel caso in cui la partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza sia stata pari almeno al 50% del totale delle sedute e il mandato svolto sia stato di almeno sei mesi. Nel caso di periodi di mandato inferiore ai sei mesi, il Comitato per la Didattica può valutare l'attribuzione del solo Open Badge.

5. Stante quanto previsto al punto 3 sull'attribuzione di CFU per favorire l'acquisizione di competenze trasversali, possono essere altresì riconosciuti dalla struttura didattica competente CFU e Open Badge, per attività svolte come:

- Tutor didattico³¹, nella misura di:

0 CFU fino a 49 ore

1 CFU da 50 a 99 ore

2 CFU da 100 a 149 ore

3 CFU da 150 a 200 ore

- Tutor generale³², Tutor per i corsi di laurea triennale³³ e Tutor dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico (per i primi tre anni)³⁴ nella misura di:

1 CFU per la partecipazione completa ai percorsi di formazione previsti per lo svolgimento dell'attività tutoriale, nel rispetto delle disposizioni previste dai bandi di selezione relativi alle attività di tutorato.

²⁸ D.M. 6 giugno 2023, n. 96

²⁹ D.M. 6 giugno 2023, n. 96

³⁰ L. 270/2004 art. 10, comma 5, lettera d.

³¹ Il Tutor didattico/generale è uno/una studente/ssa iscritto/a a un corso di LM, a un corso di LMCU a partire dal IV anno fino al I anno fuori corso o di una Scuola di dottorato.

³² Ibidem

³³ Studente/ssa iscritto/a dal II anno al I fuori corso del corso di L

³⁴ Studente/ssa iscritto/a dal II al III anno del corso di LMCU

17. Corsi di laurea a orientamento professionale

1. Al fine di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, possono essere istituiti e attivati corsi di laurea a orientamento professionale³⁵ che rilasciano titoli abilitanti³⁶.

Tali corsi possono essere proposti esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, ferma restando la possibilità di utilizzare tecnologie telematiche³⁷.

Devono essere caratterizzati da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro.

Tali corsi devono prevedere attività laboratoriali a cui destinare almeno 48 CFU, quali ulteriori attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, a queste attività non devono essere associati settori scientifico-disciplinari.

Lo svolgimento delle attività laboratoriali può avvenire, previa stipula di apposite convenzioni, anche presso qualificate strutture pubbliche o private esterne alle università, incluse scuole secondarie di secondo grado, che possano offrire strutture adeguate.

I corsi di Laurea ad orientamento professionale devono prevedere inoltre un Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), per un minimo di 48 CFU, da svolgere presso aziende, studi professionali, enti che operano nei settori di riferimento, organizzato mediante convenzioni e collaborazioni tra vari Collegi e Ordini professionali provinciali e nazionali. Il TPV consente allo studente di avere una formazione pratica direttamente erogata da imprese, studi professionali e pubbliche amministrazioni, attraverso lo sviluppo di temi di progetto condivisi, con il costante supporto e supervisione di un tutor accademico e di un tutor aziendale. Il TPV deve garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

Al termine del percorso formativo è prevista una prova finale, composta da una Prova Pratica Valutativa (PPV) e dalla presentazione di un elaborato scritto (Tesi), redatto sotto la guida di uno o più relatori.

Il superamento della Prova Finale, con una votazione espressa in centodecimi per l'elaborato di tesi e con il giudizio di idoneità della PPV, abilita all'esercizio della professione degli albi di riferimento.

2. Il numero di studenti ammessi a ciascun corso è parametrato sulla disponibilità dei tirocini, sulla capienza dei laboratori e sulle esigenze del mondo del lavoro.

³⁵ D.M. 12 agosto 2020, n. 446 e D.M 14 ottobre 2021, n. 1154.

³⁶ DD.II. 24 maggio 2023 n. 682 n. 683 e n. 684 di attuazione degli att. 2 e 3 della Legge n. 163/2021 e DD.II.24 maggio 2023 n. 685, n. 686 e n. 687 di attuazione dell'art. 6 della Legge n. 163/2021.

³⁷ Si veda il precedente art. 15.

1. Conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. Nell'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono essere indicate le conoscenze richieste per l'accesso. Nei Regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere indicate chiaramente le modalità di verifica delle stesse, nonché le attività propedeutiche e di recupero degli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) organizzate dai corsi di studio. L'ammissione ai corsi di studio a numero programmato locale è effettuata in relazione agli esiti di una procedura selettiva, atta a generare una graduatoria di merito. La verifica delle conoscenze di base, l'individuazione di eventuali OFA e le modalità del loro recupero sono, anche in questo caso, disciplinati nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.

2. Per l'accesso a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è richiesta la conoscenza della lingua inglese ad un livello di competenza almeno pari ad A2/2, così come definito dal quadro comune di riferimento delle lingue del Consiglio di Europa.

3. Tenuto conto della decisione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 22 marzo 2011, può non essere considerato requisito di accesso "obbligatorio" la conoscenza della lingua inglese almeno a livello A2/2 per i corsi di laurea interateneo e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico interateneo qualora l'Ateneo consorziato non consideri indispensabile tale requisito.

4. Per gli studenti che non risultino in possesso delle competenze nella lingua inglese di cui al precedente punto 2, sono organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo corsi di recupero.

5. L'accesso ai corsi di studio erogati in lingua inglese è subordinato alla conoscenza della lingua inglese corrispondente almeno al livello B2.

6. L'accesso ai corsi di studio per gli studenti internazionali è subordinato alla conoscenza della lingua italiana corrispondente almeno al livello B2 per i corsi di studio erogati in lingua italiana.

7. I requisiti linguistici vengono verificati secondo le modalità pubblicate su apposita pagina web del sito istituzionale.

2. Requisiti curriculari per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. I requisiti curriculari richiesti per l'ammissione alle lauree magistrali sono definiti negli ordinamenti didattici e specificati nei regolamenti didattici dei corsi di studio con riferimento a:

- classe di laurea;
- specifiche conoscenze e competenze espresse anche in termini di un numero minimo di crediti formativi che devono essere stati acquisiti in specifici settori scientifico disciplinari³⁸;
- una combinazione di entrambi i punti precedenti.

2. Possono essere ammessi ai corsi di laurea magistrale anche laureati provenienti da classi di laurea diverse da quelle previste fra i requisiti curriculari di cui al punto 1, purché abbiano

³⁸ D.M. 386/2007, par. 1.5, lettera b), in cui si richiede che nel definire i requisiti per l'iscrizione ai corsi di studio di secondo livello si eviti "che l'ammissione sia di fatto riservata solo a chi proviene da una specifica classe di laurea o, addirittura, da un particolare corso di laurea, definendo con chiarezza le conoscenze e le competenze richieste, ed escludendo adozioni di fatto del numero programmato".

I requisiti curriculari possono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri minimi di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità. L'indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea ma solo a una o più classi di laurea e in ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo nella sede di iscrizione. CUN, Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 2021/22.

riportato una votazione di laurea non inferiore a 100/110 e abbiano conseguito crediti formativi in specifici settori disciplinari indicati negli ordinamenti didattici e nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio in misura non inferiore a 60 CFU complessivi. Inoltre, al fine di consentire l'accesso al secondo livello anche a laureati con elevata preparazione provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere per tali laureati un diverso iniziale percorso di ingresso nella laurea di secondo livello, e/o specifiche prove di ammissione. Per tutti i laureati sarà obbligatoria la prova di ammissione per la verifica della preparazione personale di cui al successivo punto 3³⁹.

3. I requisiti curriculari richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale devono essere acquisiti prima dell'iscrizione, non essendo consentita l'ammissione con debiti formativi⁴⁰. Eventuali carenze di crediti formativi possono essere colmate, su indicazione delle strutture didattiche competenti, anche nel periodo intercorrente tra la laurea di primo livello e la chiusura delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale mediante il superamento degli esami di profitto di singoli insegnamenti⁴¹.

3. Verifica della adeguatezza della personale preparazione per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. Ai fini dell'ammissione alle lauree magistrali, la verifica della adeguatezza della personale preparazione avviene mediante prove organizzate dalle competenti strutture didattiche secondo le modalità e i contenuti definiti nei regolamenti didattici dei corsi di studio e resi noti tempestivamente nel sito web. Per ogni anno accademico, le prove possono essere organizzate in una o più sessioni, da tenersi con sufficiente anticipo rispetto all'inizio delle attività didattiche.

2. Alle prove potranno partecipare laureati in possesso dei requisiti curriculari richiesti per l'iscrizione nonché laureandi che abbiano già acquisito, alla data della prova, almeno 120 CFU complessivi e, fra questi, tutti quelli relativi agli SSD/GSD richiesti come requisiti curriculari. I laureandi che abbiano superato la prova di ammissione per una specifica laurea magistrale verranno ammessi con riserva e potranno iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio richiesto entro i termini previsti.

4. Esonero dalla verifica della personale preparazione

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2, punto 2, a seguito della valutazione del Comitato per la Didattica competente, possono essere esonerati dalla prova di ammissione, in quanto riconosciuti in possesso di adeguata preparazione:

- i laureati in possesso dei requisiti curriculari che abbiano conseguito il titolo di studio con una votazione non inferiore a 95/110 o che, pur con una votazione di laurea inferiore, abbiano superato con una media ponderata non inferiore a 26/30 gli insegnamenti del loro piano di studi riferiti a specifici SSD/GSD indicati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, come particolarmente rilevanti ai fini della preparazione richiesta per l'ammissione alla laurea magistrale. Tali SSD/GSD possono essere tutti o una parte di quelli previsti come requisiti

³⁹D.M. 26 luglio 2007, n. 386, par. 3, lettera e).

⁴⁰ D.M. 19 dicembre 2023, n. 1649, art. 6, comma 1.

⁴¹ D.M. 19 dicembre 2023, n. 1649, art. 6; D.M. 26 luglio 2007, n. 386, par. 3, lettera e): "Va tenuto presente che ai sensi della nuova normativa l'ammissione alle lauree di secondo livello avviene sulla base del possesso di ben definite conoscenze e competenze richieste in ingresso. Se vi sono carenze, di norma esse dovrebbero essere colmate in precedenza: è possibile che questo avvenga durante lo stesso percorso di primo livello, o anche – se è possibile – nei mesi intercorrenti tra la laurea di primo livello e la chiusura definitiva delle iscrizioni al corso di laurea di secondo livello. Per quel che riguarda l'ammissione e il relativo numero di CFU, sembrerebbe congruo indicare competenze ritenute indispensabili relativamente all'accesso a una laurea magistrale appartenente a una data classe in modo largamente condiviso da parte delle sedi universitarie".

curriculari, e devono corrispondere ad un numero di CFU adeguato a valutare la preparazione personale dello studente, di norma non inferiore a 40 CFU;

- i laureandi che, pur avendo titolo a partecipare alla prova stessa, abbiano già superato con una votazione media ponderata non inferiore a 26/30 tutti gli insegnamenti previsti nel loro piano di studi negli SSD/GSD definiti come indicato nel precedente punto 1. In assenza di tale condizione, i laureandi che prevedano di laurearsi entro il termine di chiusura delle iscrizioni potranno scegliere se sostenere la prova, fermo restando che, indipendentemente dall'esito della stessa, verranno ammessi di diritto se la votazione di laurea conseguita entro i termini risulti non inferiore a quella prevista per l'esonero dalla prova.

2. Le deroghe all'obbligo della prova di valutazione ai fini della verifica della preparazione personale devono essere espressamente previste nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. I singoli regolamenti possono comunque prevedere, per l'esonero, limiti superiori a quelli indicati nei precedenti commi 1 e 2, per quanto concerne sia il voto di laurea sia la media ponderata da acquisire su specifici SSD/GSD, sia il numero di CFU sui quali tale votazione media debba essere conseguita.

5. Termini per l'esame dei requisiti curriculari, per le prove di ammissione e per l'iscrizione alle lauree magistrali

1. I termini previsti per la valutazione dei requisiti curriculari devono essere fissati con anticipo rispetto alla/e data/e delle prove di ammissione. I regolamenti didattici dei corsi di studio potranno indicare i corsi di laurea dell'Ateneo per i quali il possesso dei requisiti curriculari si intende automaticamente verificato con il conseguimento del titolo di studio.

2. Ogni anno accademico, per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale verranno emanati dall'Ateneo specifici avvisi di ammissione, in cui saranno indicate le date, le modalità e i criteri di valutazione delle prove, gli argomenti su cui esse verteranno e gli eventuali testi suggeriti per la preparazione.

3. Il termine di chiusura delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale dell'Ateneo è fissato dal Manifesto annuale degli studi dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico e di Laurea Magistrale⁴². I Dipartimenti sono invitati a posticipare la data di inizio delle lezioni del primo anno dei corsi di laurea magistrale, garantendo comunque il regolare svolgimento dell'attività didattica di entrambi i semestri⁴³.

6. Contemporanea iscrizione a due corsi di studio

1. È prevista la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio, presso la stessa o due diverse Università (italiane o estere), Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale. L'obiettivo è quello di favorire l'interdisciplinarietà della formazione. Nel caso di contemporanea iscrizione a due corsi di laurea o laurea magistrale, questi devono appartenere a classi di laurea o laurea magistrale diverse.⁴⁴

I due corsi di studio si devono differenziare per almeno 2/3 delle attività formative, come nell'esempio sotto riportato. I due corsi di studio non possono essere entrambi a frequenza obbligatoria, solo uno dei due corsi di studio può avere obbligo di frequenza. La disposizione non si applica se la frequenza obbligatoria è limitata alle attività laboratoriali e di tirocinio.

La differenziazione di almeno 2/3 delle attività formative è sottoposta alla verifica da parte del Comitato per la Didattica competente, sulla base dei piani di studio. Il Comitato per la Didattica

⁴² D.M. 22 ottobre 2004, n. 370, art. 6, comma 2.

⁴³ D.M. 26 luglio 2007, n. 386, par. 3, lettera e): "...la chiusura definitiva delle iscrizioni al corso di laurea di secondo livello, [che] non dovrebbe essere troppo procrastinata dalle Università, garantendo comunque il regolare svolgimento dell'attività didattica di entrambi i semestri di ciascun anno accademico".

⁴⁴ D.M. 29 luglio 2022, n. 930; D.M. 22 agosto 2022, n. 933.

procede alla valutazione considerando i CFU attribuiti ai SSD/GSD e anche, ove ritenuto necessario, gli specifici contenuti di ciascun insegnamento. La differenziazione di 2/3 è da considerarsi sui CFU da ottenere per il conseguimento del titolo. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei 2/3 è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

Esempio di calcolo del requisito della differenziazione dei 2/3 dei CFU necessari per il conseguimento del titolo:

Doppia iscrizione due Corsi di Laurea = 120 CFU

Doppia iscrizione due Corsi di Laurea Magistrale = 80 CFU

2. Allo studente che intende iscriversi ad un secondo corso di studio viene richiesta una autocertificazione, in cui dichiara il possesso dei requisiti per la contemporanea iscrizione. In particolare viene indicato l'altro corso di studio a cui intende iscriversi (o a cui è già iscritto). L'autodichiarazione viene presentata presso entrambe le competenti strutture dei due corsi di studio. L'iscrizione è accettata con riserva fino alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti. Tale procedura rimane in vigore sino al momento dell'implementazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, ai fini della verifica dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione.

3. Le attività formative mutate fra i due corsi di studio a cui lo studente è contemporaneamente iscritto prevedono un riconoscimento automatico⁴⁵.

4. Allo scopo di fornire indicazioni dettagliate sull'applicazione della norma, l'Ateneo ha predisposto specifiche Linee Guida per la contemporanea iscrizione a due corsi universitari.

⁴⁵ D.M. 29 luglio 2022 n. 930, art. 5.

1. Definizione delle tipologie di attività didattica

1. Ai fini del presente atto di indirizzo, per attività di didattica frontale e attività di didattica integrativa si intendono:

a) Per didattica frontale:

Corsi e moduli curricolari, e ogni altra attività didattica (esercitazioni, laboratori, escursioni a scopo didattico, attività di tirocinio previste nelle attività formative di Base, Caratterizzanti e Affini e integrative, Cooperative Online International Learning, Blended Intensive Programs) svolta nei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico, nelle Scuole di Specializzazione, ivi compresi i Corsi di Sostegno, i Dottorati di Ricerca e i PF60 (percorsi formativi diretti ad acquisire i 60 CFU per l'accesso ai concorsi per docenti della scuola di primo e secondo grado) alle seguenti condizioni:

- programmazione e formale attribuzione da parte dei Dipartimenti dell'incarico a un docente e definizione del numero di CFU e/o ore;
- che il loro contenuto didattico sia parte del programma e della verifica dell'apprendimento;
- compilazione da parte del docente di un registro delle lezioni.

b) Per didattica integrativa:

Attività di supporto alla didattica quali assistenza in laboratorio, tutoraggio di tirocinio, stage e assistenza per tesi di Laurea e di Dottorato, corsi integrativi di quelli ufficiali, ricevimento studenti, commissioni di accertamento dell'apprendimento, orientamento e tutorato, progetti di recupero per studenti fuori corso e per studenti lavoratori, seminari ufficiali, corsi di recupero e/o allineamento e tutto quanto non espressamente previsto come didattica frontale. Tali attività sono proposte dai competenti comitati per la didattica.

2. L'attività di didattica frontale è diretta alla copertura dell'obbligo didattico dei Professori I e II fascia e dei Ricercatori a tempo determinato, come quantificato nei successivi articoli 3 e 4. Per lo svolgimento dell'attività didattica frontale è possibile attribuire incarichi, anche a titolo oneroso, ai Professori di I e II fascia dell'Ateneo, i quali abbiano già assolto all'obbligo didattico di cui all'articolo 3, a Professori di altri atenei, a ricercatori di ruolo e a ricercatori a tempo determinato, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4. Le attività didattiche al di fuori dei corsi e dei moduli curricolari possono concorrere a completare l'obbligo didattico solo se in quello specifico SSD/GSD tutte le suddette attività sono già assegnate a docenti a tempo indeterminato e Ricercatori a tempo determinato.

3. Per lo svolgimento dell'attività didattica frontale è possibile attribuire contratti di insegnamento, gratuiti o a titolo oneroso, solo nel caso in cui i Professori di I e II fascia e i ricercatori a tempo determinato del SSD /GSD abbiano assolto agli obblighi didattici.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7 del Capo I, nel caso di insegnamenti che prevedono che il docente sia affiancato da esperti (compresenza), nella misura massima del 50% delle ore complessive dell'insegnamento medesimo, le ore di didattica frontale eventualmente svolte da soggetti diversi dal docente titolare dell'insegnamento non concorrono alla copertura dell'obbligo didattico dei Professori di I e II fascia e dei ricercatori a tempo determinato in termini di didattica frontale, fatta eccezione per le attività di COIL e BIP. Nel caso di codocenza, ossia l'erogazione di un'attività formativa (non in compresenza) da parte di più docenti dell'Ateneo, o anche a contratto, le ore computabili ai fini del carico didattico sono quelle effettivamente svolte da ciascun docente. Resta ferma l'attribuzione esclusiva della titolarità dell'attività formativa ad un solo docente, che in via ordinaria deve essere il docente strutturato a tempo indeterminato.

5. Le attività di didattica integrativa non concorrono alla copertura dell'obbligo didattico dei Professori di I e II fascia dei ricercatori a tempo determinato in termini di didattica frontale, non danno diritto a retribuzione, ma fanno parte dell'obbligo didattico di Professori di I e II fascia e ricercatori di ruolo ed a tempo determinato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'attività didattica integrativa sia affidata a esperti esterni di comprovata professionalità, tale attività può essere retribuita nell'ambito delle risorse del Dipartimento.

6. Nel caso di PF60 e Corsi di sostegno, l'attività didattica integrativa può essere attribuita, anche a titolo oneroso, a soggetti non appartenenti all'Ateneo esperti nelle discipline interessate.

7. L'erogazione della didattica avviene secondo le modalità in presenza e a distanza, sia sincrona che asincrona, secondo quanto stabilito nell'ordinamento didattico di ciascun corso di studio in relazione alla normativa vigente⁴⁶.

2. Ore di didattica frontale per ogni CFU

1. Per i corsi di studio dell'Ateneo, le ore di didattica frontale corrispondenti ad ogni CFU possono essere differenziati in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, ma comunque devono essere non inferiori a 6 e non superiori a 16. Le ore dedicate alle altre attività formative diverse dalla didattica frontale⁴⁷ non possono essere superiori a 25 per ogni CFU⁴⁸, salvo che per l'attività di Tirocinio professionale per le Lauree Magistrali in Farmacia e CTF per le quali sono previste 30 ore per CFU, in base a normativa specifica.

2. La ponderazione in CFU dell'impegno orario deve essere effettuata in maniera omogenea per tutti gli insegnamenti di una stessa tipologia, all'interno dello stesso corso di studio.

3. Obbligo didattico dei Professori di I e II fascia

1. I professori a tempo pieno hanno un obbligo didattico complessivo di almeno 350 ore all'anno, delle quali almeno 120 ore di didattica frontale effettiva (ove richieste dal Dipartimento di appartenenza o da altri Dipartimenti per soddisfare l'offerta didattica).

2. I professori a tempo definito hanno un obbligo didattico complessivo di almeno 250 ore all'anno, delle quali 80 di didattica frontale effettiva (ove richieste dal Dipartimento di appartenenza o da altri Dipartimenti per soddisfare l'offerta didattica).

3. Il personale docente a tempo indeterminato deve prioritariamente svolgere il proprio carico didattico nei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico, attraverso la copertura di insegnamenti attivati nelle attività formative di base, caratterizzanti e affini e integrative. Il ricorso alle ore di didattica nei Dottorati di Ricerca e nelle Scuole di Specializzazione non può essere superiore a 20 ore, salvo verificata impossibilità di raggiungere il totale di 120 ore per i professori a tempo pieno e 80 ore per i professori a tempo definito, a completa copertura dei CFU nel SSD di appartenenza.

4. I docenti hanno l'obbligo di svolgere personalmente l'attività didattica loro assegnata. Tale attività deve essere formalmente documentata secondo le seguenti scadenze:

- Registro delle lezioni: compilazione obbligatoria entro i successivi 15 giorni dalla fine di ciascun periodo didattico.

- Diario delle attività: compilazione obbligatoria entro il 15 ottobre successivo alla fine di ogni anno accademico.

⁴⁶ D.M. 15 ottobre 2021, n. 1154, D.M 6 dicembre 2024, n. 1835.

⁴⁷ V. art. 1 lett. a).

⁴⁸ L. 22 ottobre 2004, n. 240, art. 6 c. 4, Art. 5, comma 1.

L'assolvimento di tali adempimenti riveste valore legale allo scopo di attestare l'effettivo svolgimento del servizio prestato, nonché per consentire la regolare valutazione dell'impegno didattico ai fini degli scatti stipendiali e delle procedure di abilitazione o progressione di carriera.

5. I tirocini e i laboratori non erogati nelle attività di base, caratterizzanti o affini e integrative possono integrare l'obbligo didattico solo se espressamente attribuiti dal Consiglio di Dipartimento a completamento dell'obbligo medesimo e comunque in misura non superiore a 20 ore.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 e nelle more dell'emanazione del regolamento ivi previsto, il Pro-Rettore Vicario, i Presidenti delle Strutture di Raccordo, i Direttori di Dipartimento, i Delegati alla Didattica, Ricerca, Relazioni internazionali, Trasferimento tecnologico, il Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, il Presidente del Nucleo di valutazione, il Presidente del PQA, i Consiglieri CUN, i componenti delle Commissioni per l'Abilitazione scientifica nazionale, il Presidente del Comitato di gestione del Campus di Arezzo e i componenti dei Gruppi Esperti Valutatori (GEV) possono chiedere al Rettore l'esonero dall'attività didattica per un massimo di 40 ore, secondo le procedure previste dall'art. 11 comma 4 dello Statuto (massimo 20 per i Presidenti delle strutture di raccordo). Una volta accordato l'esonero, la riduzione del carico didattico vale per l'intera durata dell'incarico di responsabilità gestionale o di ricerca, fatta salva l'eventuale espressa rinuncia da parte dell'interessato. Il relativo carico didattico non può comunque essere inferiore a 80 ore.

7. L'obbligo didattico è ridotto al 50% nei casi di congedo semestrale. In relazione alla concessione del congedo si invitano le strutture didattiche a valutare preventivamente l'eventuale impatto negativo del periodo di congedo, richiesto successivamente all'approvazione della programmazione didattica, sull'offerta formativa dei corsi di studio di I e II livello, anche tenendo conto di precedenti fruizioni di congedi già goduti parte del docente richiedente.

8. Una volta assolto il carico didattico minimo obbligatorio, ciascuna ora di insegnamento può essere ponderata, se richiesto, pari a 1,5 ore nei seguenti casi:

a) nei corsi di studio interateneo di dimensione regionale o interregionale ai fini della loro promozione;

b) negli insegnamenti tenuti in lingua inglese, ai fini della promozione della dimensione internazionale della formazione;

c) negli insegnamenti tenuti presso gli istituti penitenziari, in considerazione dell'adesione dell'Ateneo all'accordo esecutivo "Polo Universitario Penitenziario della Toscana".

Il Comitato per la didattica dei corsi di studio interessati rileva e valuta le richieste di ponderazione delle ore a 1,5 e si coordina con gli uffici preposti per l'attribuzione del carico didattico.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 Capo I, ogni docente è tenuto a svolgere il proprio carico didattico obbligatorio nel proprio SSD o nel Gruppo Scientifico Disciplinare (GSD) nel Dipartimento di afferenza, ovvero in altri Dipartimenti che ne facciano richiesta, anche nell'ottica di garantire la qualità della didattica e di limitare il ricorso alla docenza a contratto. Il docente può svolgere il proprio carico didattico in altri SSD/GSD per i quali sia rilevabile un'adeguata competenza da parte del Consiglio di Dipartimento di riferimento, acquisito il parere favorevole del docente.

10. Il professore che ha manifestato la propria disponibilità a svolgere un carico didattico eccedente il carico minimo obbligatorio, è tenuto a svolgere l'attività didattica salvo giustificati e comprovati gravi motivi, acquisiti dal Comitato per la didattica e a seguito di delibera del Dipartimento.

11. Ai fini della progettazione di un'offerta formativa con le caratteristiche di sostenibilità e di qualità si invitano, inoltre, le competenti strutture ad attuare le seguenti indicazioni:

- attuare forme di codocenza tra personale docente a tempo indeterminato (PA, PO e RU) e ricercatori a tempo determinato, qualora l'insegnamento risulti affidato a questi ultimi;
- prevedere mutuazioni nei casi di insegnamenti affidati a docenti a tempo determinato, che diversamente avrebbero erogato lo stesso insegnamento nei diversi corsi di studio;
- effettuare un'attenta analisi degli insegnamenti opzionali, in relazione alla rilevanza disciplinare e alla modalità di copertura, privilegiando la loro copertura da parte di docenti strutturati a tempo indeterminato e ove possibile limitare la numerosità dell'offerta di corsi opzionali alle sole discipline nelle quali non ci siano competenze specifiche da parte del corpo docente o nei casi in cui queste siano attività affidate a docenti di rilievo nazionale e/o internazionale;
- valutare l'effettiva necessità del ricorso alle partizioni. Il Comitato per la didattica deve individuare il numero minimo di studenti al di sotto del quale non si può ricorrere alle partizioni, al fine di ottimizzare l'uso di risorse di docenza e strutturali, senza ledere la qualità della didattica.

4. Attività didattica dei ricercatori

1. I ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato sono tenuti a svolgere compiti di didattica integrativa definiti dai Dipartimenti di afferenza, ovvero, con il loro consenso, in altri Dipartimenti che ne facciano richiesta e stabiliti in non oltre 350 ore/anno per i ricercatori a tempo pieno, e non oltre 200 ore/anno per i ricercatori a tempo definito⁴⁹.

2. Nel rispetto dei predetti limiti, ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80 e figure a essi equiparati possono essere affidati, con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica, corsi o moduli curriculari comprendenti attività di didattica frontale. In tal caso, per l'intero anno accademico in cui svolgono tali corsi e moduli, ad essi viene riconosciuto il titolo di professore Aggregato.⁵⁰ Nessun incarico di insegnamento può essere attribuito ai ricercatori nei SSD/GSD nei quali tutti i docenti a tempo indeterminato, indipendentemente dal Dipartimento di afferenza, non abbiano coperto il proprio obbligo didattico per intero, salvo i casi previsti al precedente articolo 3.

Prima di ricorrere a contratti esterni deve essere verificata la possibilità di affidare l'insegnamento a docenti a tempo indeterminato, indipendentemente dal Dipartimento di afferenza, anche i appartenenti a SSD/GSD affini a quello su cui l'insegnamento è attivato, o anche, in presenza di comprovate competenze disciplinari, se appartenenti a SSD/GSD diversi. In ciascun SSD/GSD il carico didattico dei ricercatori non può eccedere quello dei professori, salvo deroga del Senato, previo consenso del ricercatore interessato e motivata richiesta del Dipartimento.

3. Le attività di didattica frontale attribuite ai ricercatori a tempo indeterminato sono retribuite ai sensi dell'art. 6, c. 4 della L. 240/2010, e secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo⁵¹.

4. In base all'art. 24 della Legge 240/2010 (testo vigente e previgente in vigore fino al 29/06/2022), ai ricercatori a tempo determinato viene assegnata la seguente attività didattica:

⁴⁹L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 6, c. 3.

⁵⁰L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 6, c. 4.

⁵¹ Regolamento per la retribuzione aggiuntiva ai sensi della L. 240/10 art. 6, comma 4.

-a) *ricercatore a tempo determinato junior*⁵²(RTDA). L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica frontale, didattica integrativa, supporto alla didattica e servizi agli studenti è fissato in 350 ore per il regime di tempo pieno, e 200 ore per il regime di tempo definito. Nell'ambito del predetto impegno didattico, il ricercatore a tempo determinato junior può svolgere attività di didattica frontale per un massimo di 60 ore per anno accademico, secondo modalità da definire al momento dell'emanazione del bando di selezione, salvo richieste specifiche da portare in approvazione al Senato accademico. Nel caso in cui il contratto del ricercatore sia finanziato con fondi esterni, la suddetta attività didattica frontale può essere svolta soltanto se prevista nell'accordo con l'ente finanziatore.

-b) *ricercatore a tempo determinato senior*⁵³ (RTDB).

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica frontale, didattica integrativa, supporto alla didattica e servizi agli studenti è fissato in 350 ore per il regime di tempo pieno, e 200 ore per il regime di tempo definito, In entrambi casi comprendente almeno 60 ore didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione.

-c) *ricercatore a Tempo Determinato Tenure Track* (RTT)⁵⁴. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica frontale, didattica integrativa, supporto alla didattica e servizi agli studenti è il medesimo previsto dalla precedente lettera b.

5. Si specifica che il vigente art. 23 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 prevede la figura del Ricercatore a tempo determinato, nella quale rientrano, fino al loro esaurimento, le tipologie di cui alle lettere a), b) e c).

6. I Ricercatori che hanno prestato il consenso a svolgere attività didattica frontale, alle condizioni di cui al successivo articolo 8 punto 6, sono obbligati a svolgere le attività didattiche attribuite, salvo giustificati e comprovati gravi motivi.

5. Corsi di insegnamento attribuiti a titolari di assegni di ricerca

1. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere, previo nulla osta del responsabile scientifico, una limitata attività di didattica frontale, funzionale al progetto in cui sono impegnati, attraverso le modalità previste per l'attribuzione di contratti a titolo oneroso⁵⁵. Complessivamente, nell'anno accademico, il carico didattico attribuito a un assegnista non può superare le 60 ore, e deve essere retribuito.

6. Attività didattica di supporto e collaborazione consentita ai dottorandi, agli specializzandi, ai titolari di borse di ricerca, di assegni di ricerca e di incarichi post-doc

1. Ai dottorandi, agli specializzandi e ai titolari di borse di ricerca destinate a giovani in formazione non potranno essere affidati contratti di insegnamento.

2. Ai dottorandi, agli specializzandi e ai titolari di borse di ricerca destinate a giovani in formazione e ai titolari di assegni di ricerca e incarichi post-doc⁵⁶ potrà essere affidata, solo se ritenuto funzionale al progetto formativo in cui sono impegnati, attività di supporto e di collaborazione alla didattica, sempre sotto la guida dei docenti responsabili degli

⁵² Figura in precedenza normata dalla L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, attualmente non è più prevista. Vi si fa riferimento per i titolari di questo tipo di contratto, fino a esaurimento.

⁵³ Figura in precedenza normata dalla L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, attualmente non è più prevista. Vi si fa riferimento per i titolari di questo tipo di contratto, fino a esaurimento.

⁵⁴ Figura in precedenza normata dalla L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, attualmente non è più prevista. Vi si fa riferimento per i titolari di questo tipo di contratto, fino a esaurimento.

⁵⁵ L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 23.

⁵⁶ L. 30 dicembre 2010, n. 240 art. 22 bis.

insegnamenti ufficiali. Il loro impegno didattico dovrà risultare adeguato a favorire la crescita scientifica senza limitarne le attività di ricerca.

7. Attività didattica del Personale Tecnico-Amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Ateneo può, secondo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento, svolgere attività didattica previa espressa autorizzazione e purché l'attività didattica sia svolta al di fuori dell'orario di servizio.

8. Modalità di affidamento di insegnamenti e moduli curriculari previsti dalla programmazione didattica

1. Ogni insegnamento o modulo curriculare può essere affidato a un solo docente. L'affidamento dei corsi di insegnamento è di competenza del Dipartimento titolare del Corso di studio o, in caso di contitolarità, del Dipartimento di Riferimento, sentiti i Dipartimenti contitolari.

2. In sede di programmazione didattica, i Dipartimenti prevedono prioritariamente la copertura degli obblighi minimi di didattica frontale previsti nei Corsi di Studio, nei PF60, nei Corsi di sostegno, nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati di Ricerca, compresi i Dottorati aventi sede amministrativa presso altro ateneo ai quali l'Università di Siena partecipa mediante accordi o convenzioni, ai Professori di I e II fascia ad essi afferenti, appartenenti al SSD/GSD dell'attività didattica o, in subordine, afferenti a SSD/GSD affine o, in subordine, afferenti ad altro SSD/GSD, purché in possesso di un profilo scientifico congruo con la specificità disciplinare del relativo insegnamento e dopo verifica che non esistano in Ateneo disponibilità di docenza dello specifico SSD/GSD.

3. Sugli insegnamenti dei SSD/GSD in cui docenti di ruolo afferiscono al Dipartimento di Riferimento o ai Dipartimenti contitolari, questi hanno la priorità nell'attribuzione dei compiti didattici rispetto ai docenti di Dipartimenti non contitolari.

4. Nel caso di CdS in contitolarità, ciascuno dei Dipartimenti contitolari delibera in merito all'attribuzione degli incarichi d'insegnamento ai docenti ad esso afferenti. Per i SSD/GSD i cui docenti di ruolo afferiscono a Dipartimenti contitolari, l'assegnazione degli incarichi deve avvenire di concerto fra tutti i Dipartimenti interessati. Le relative delibere sono trasmesse dai Dipartimenti contitolari al Dipartimento di Riferimento, che ne cura il coordinamento e la trasmissione ai competenti Uffici dell'Ateneo.

5. Nel caso in cui si renda necessario ricorrere a docenti di altri Dipartimenti, i Direttori, inviano la richiesta per verificare la disponibilità a ricoprire l'incarico di insegnamento a tutti i docenti dello specifico SSD/GSD. I docenti interessati presentano le loro disponibilità al Direttore del Dipartimento richiedente. L'assegnazione dell'incarico di insegnamento è subordinata all'approvazione del Direttore del Dipartimento di afferenza del docente.

6. Nel caso di affidamento di incarichi a Ricercatori di ruolo, essi devono prevedere l'esplicito consenso scritto dell'affidatario. Tali incarichi saranno retribuiti secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento di Ateneo⁵⁷.

7. Per la copertura di incarichi di insegnamento possono essere stipulati contratti a titolo oneroso o gratuito ai sensi di quanto previsto dalla L. 240/2010, art. 23 e secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento di Ateneo. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 4, nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, nei PF60 e nei Corsi di Sostegno, nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati di Ricerca, compresi i Dottorati aventi sede amministrativa presso altro ateneo ai quali l'Università di Siena partecipa mediante

⁵⁷ L. 22 ottobre 2004, n. 240, art. 6 c. 4.

accordi o convenzioni, nessun contratto di insegnamento può essere attribuito nei SSD/GSD dove tutti i Professori di I e II fascia dell'Ateneo non abbiano coperto il proprio obbligo didattico per intero, salvo i casi previsti al precedente articolo 3.

8. Nel caso di CdS in contitolarità, per gli insegnamenti che devono essere coperti da personale esterno all'Università di Siena mediante contratti di cui all'art. 23, comma 1 della L. 240/10, ciascun Dipartimento contitolare di un CdS è responsabile della proposta di stipula da inviare al Rettore per i SSD/GSD in esso presenti in maniera esclusiva. Per i SSD/GSD presenti in due o più Dipartimenti contitolari di un CdS, o per i SSD/GSD non presenti in alcuno dei dipartimenti contitolari, la procedura di proposta di stipula dei suddetti contratti spetta al Dipartimento di Riferimento. Tutte le proposte di stipula dei suddetti contratti devono comunque essere inviate al Dipartimento di Riferimento che verifica il rispetto dei requisiti di legge e ne cura l'invio al Senato Accademico. Per gli insegnamenti che devono essere coperti mediante contratti di cui all'art. 23, comma 2 della L. 240/10, il Dipartimento di Riferimento delibera la proposta di bando e nomina la commissione di selezione, di concerto con i Dipartimenti contitolari.

9. Al termine della programmazione didattica, ogni Direttore di Dipartimento è tenuto a comunicare al Senato Accademico i nominativi dei Professori di I e II fascia (compreso quello del Direttore stesso) cui non sia stato possibile attribuire un carico minimo obbligatorio di didattica frontale di 120 ore per i Professori a tempo pieno, e di 80 ore per i Professori a tempo definito, per mancanza di insegnamenti nel rispettivo SSD/GSD o in SSD/GSD affini o per parziale esonero dall'attività didattica, previsto dalla normativa generale e/o interna.

9. Altri obblighi dei docenti

1. I docenti hanno l'obbligo di dedicare al proprio corso o modulo curriculare le ore previste dalla programmazione didattica. La sede di svolgimento delle lezioni frontali è la struttura di riferimento del corso di studio, salvo diversa indicazione del Comitato per la Didattica.

2. Il docente, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, può, per motivate ragioni, essere sostituito da un altro docente dell'Ateneo per lo svolgimento dell'attività didattica frontale, entro il limite massimo del 20% delle ore complessive, fermo restando il dovere di svolgere in prima persona l'attività di didattica frontale dovuta.

3. Per lo svolgimento dell'attività didattica frontale il docente può avvalersi del contributo di esperti, dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento, fermo restando l'obbligo della compresenza in aula del docente responsabile dell'insegnamento. Qualora le lezioni effettuate con il contributo di esperti superino il 25% delle ore complessive, occorre l'autorizzazione del Comitato per la didattica.

4. Il docente è tenuto a predisporre e pubblicare sul sito dell'Ateneo il Curriculum Vitae in lingua italiana e inglese.

5. Il docente è tenuto ad inserire (in Syllabus, U-Gov didattica) il programma del corso, in lingua italiana e inglese, prima dell'inizio dell'anno accademico di erogazione del corso e non sarà possibile colmare una eventuale carenza nella compilazione successivamente al periodo di chiusura del Syllabus.

6. Il docente è tenuto a stabilire con congruo anticipo il calendario degli esami di profitto, possibilmente all'inizio del semestre di lezioni al fine di consentire una organizzazione coerente con gli obiettivi dello studio da parte degli studenti, nel rispetto del numero minimo di esami, fissati con un intervallo di almeno 15 giorni, previsto dal calendario didattico di ciascun corso di studio. Una volta avviato un appello d'esame, il docente è tenuto a proseguirlo garantendo a tutti gli studenti la possibilità di sostenere la prova entro tempi congrui. Ciò al fine di consentire agli studenti di partecipare anche ad appelli d'esame di altre materie, nel rispetto del calendario didattico.

7. Il docente è altresì tenuto a prevedere almeno due sessioni di esami di profitto aggiuntive nell'anno solare per studenti lavoratori, per studenti con disabilità, oltre che per gli studenti ripetenti, fuori corso, studenti *Caregiver*, e studenti atleti e studentesse dall'ottavo mese di gravidanza fino al compimento dei tre anni dei figli.

8. Il docente è tenuto ad utilizzare la firma digitale per la registrazione degli esami e la compilazione del Registro delle lezioni.

9. I professori sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti⁵⁸ fatte salve le specificità dei corsi di laurea per le professioni sanitarie e fatta eccezione per le altre attività didattiche come definite nell'articolo 1 del Capo III del presente Atto. Eventuali deroghe dovranno essere richieste al competente Comitato per la didattica. I Dipartimenti sono tenuti a monitorare le deroghe concesse. Il monitoraggio sarà oggetto di valutazione periodica da parte del Senato Accademico.

10. Il docente è tenuto a stimolare la partecipazione attiva al processo di rilevazione dell'opinione degli studenti.

10. Attività di formazione e aggiornamento dei docenti

1. I docenti sono invitati a partecipare alle attività di formazione sugli strumenti didattici innovativi organizzate dall'Ateneo e/o da altri enti certificati. In particolar modo è consigliata la partecipazione ad almeno un corso di formazione/aggiornamento all'anno. Tale attività potrà essere riconosciuta con il rilascio di specifici Open Badge.

2. L'attività di formazione svolta dal docente viene comunicata ai Comitati per la Didattica dei corsi di studio nei quali svolge attività didattica.

11. Numerosità minima degli iscritti per l'attivazione degli insegnamenti

1. Nel caso in cui un insegnamento abbia un numero di studenti frequentanti inferiore a 5, il docente è tenuto a darne immediata comunicazione al competente Comitato per la Didattica. A seguito di tale comunicazione, il Comitato per la Didattica deve formulare proposte in merito alla revisione dell'insegnamento o della modalità della sua erogazione.

2. Per gli insegnamenti proposti come opzionali nell'ambito di un elenco predefinito, nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio dovrà essere precisato che gli stessi saranno attivati a condizione che nei due anni accademici precedenti siano stati scelti nei piani di studio presentati dagli studenti da un numero minimo di iscritti almeno pari a 5, corrispondente al numero minimo previsto per la valutazione. Nel computo del numero degli iscritti agli insegnamenti dovranno essere considerati anche gli studenti Erasmus.

3. Qualora tutti gli insegnamenti dell'elenco predefinito abbiano registrato nell'anno accademico precedente un numero di iscritti inferiore al limite, sarà attivato quello che abbia avuto il maggior numero di iscritti.

4. Nel caso in cui la struttura didattica competente individui caratteri di particolare interesse, un corso con un numero di iscritti inferiore al minimo potrà comunque essere attivato mediante affidamento non retribuito a un docente, se questi è disponibile e copre il suo carico didattico obbligatorio con altri insegnamenti.

12. Disposizioni generali

1. L'affidamento di incarichi e la stipula di contratti a titolo oneroso può essere disposta solo nei limiti della somma a tal fine assegnata a ciascun Dipartimento dal C.d.A. dell'Ateneo per l'a.a. 2026/2027.

⁵⁸ L. 18 marzo 1958, n.311, art.6.

2. La programmazione didattica per l'a.a. 2026/2027, ivi comprese le attribuzioni degli insegnamenti per affidamento o per contratto, deve concludersi entro luglio 2026.
3. Entro la fine di ciascun anno accademico, il Senato analizza il piano complessivo di attribuzione degli incarichi e di copertura degli insegnamenti.